

Circolare del 21 maggio 2015

Oggetto: **Rinnovo CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi – Chiarimenti.**

Si fa seguito alla circolare del 29 aprile scorso per un più diffuso approfondimento in materia di assorbimento degli aumenti contrattuali, anche in relazione alla disciplina generale di cui all'art. 203 CCNL.

Com'è noto, la materia degli "assorbimenti" degli aumenti salariali, corrisposti in occasione dei rinnovi contrattuali, è regolata dal CCNL nell'articolo 203.

Nel settore del Terziario vige, pertanto, il criterio generale della assoluta inassorbibilità:

- degli aumenti di merito;
- degli aumenti derivanti da scatti di anzianità;
- degli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del contratto.

Quando non si rientri in nessuna delle ipotesi suddette, costituisce pure regola generale quella della libera assorbibilità degli aumenti contrattuali rispetto ai superminimi, "se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione".

Tuttavia, anche in questo rinnovo, è stata introdotta una eccezione esplicita a quest'ultimo principio, essendo stato espressamente previsto che gli incrementi salariali derivanti dal rinnovo contrattuale non sono assorbibili.

Si ricordi che anche la giurisprudenza è assolutamente concorde nel ritenere che, benché il superminimo sia normalmente soggetto al principio dell'assorbimento dei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, costituisca eccezione il caso in cui la disciplina collettiva disponga diversamente (vedi c.cass. n. 7685/2013 e, sul rinnovo TDS del 2004, Trib. Torino 13/5/2005).

Pertanto, definendo l'art. 200 espressamente non assorbibili gli aumenti salariali, rimane salva, ai fini della assorbibilità, la sola ipotesi degli importi concessi con clausola espressa di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali, che non viene affatto presa in considerazione dal citato articolo 203. Tali importi devono, quindi, ritenersi assorbibili rispetto agli aumenti contrattuali. Si ribadisce, infatti, che in tale fattispecie non si può neppure correttamente parlare di "assorbimento" in quanto l'eventuale superminimo concesso con clausola espressa di "anticipazione" cessa semplicemente di essere corrisposto nel momento in cui il CCNL prevede la decorrenza dell'incremento economico che quel superminimo era destinato ad anticipare; naturalmente fermo restando che non si rientri in nessuna delle ipotesi previste dai punti precedentemente elencati.